



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. III, 29/01/2026, n. 237: Offerta tecnica. Le risorse professionali indicate ne costituiscono una componente strutturale immodificabile. La sostituzione di tali figure in sede di giustificativi non è ammessa neppure a parità di costo perché la variazione riguarda un aspetto su cui vi è stata valutazione.

La sentenza in commento ha accolto il ricorso con cui il secondo graduato ha contestato l'aggiudicazione disposta a favore del miglior offerente malgrado quest'ultimo, nel giustificare l'anomalia della propria offerta, abbia indebitamente modificato l'assetto delle risorse professionali indicate.

Premette il TAR Veneto che il legislatore, codificando all'art. 2 d.lgs. n. 36/2023 il principio generale della «*fiducia reciproca*» che deve instaurarsi tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ha prospettato un nuovo modo di intendere il rapporto tra queste due categorie di soggetti, il quale risulta per l'appunto improntato alla fiducia reciproca nella correttezza delle azioni di ciascuna di esse, perché l'ente committente deve potersi fidare dell'operato del concorrente con il quale si interfaccia nell'ambito della procedura selettiva. In questo contesto, il TAR Veneto ha affermato, come in un precedente arresto (T.A.R. Veneto, Sez. III, sent. n. 1319/2025), che ogni documento allegato all'offerta tecnica per attestare la formazione professionale del personale proposto per l'esecuzione del contratto costituisce una componente strutturale dell'offerta stessa, rimessa alla valutazione della Commissione giudicatrice.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Di qui la conclusione del TAR Veneto che, in sede di giustificazioni rese nel subprocedimento di verifica dell'anomalia, è precluso ai concorrenti modificare l'assetto delle figure professionali indicate per l'esecuzione del contratto, atteso che una simile variazione riguarderebbe un aspetto direttamente incidente sulla configurazione sostanziale dell'offerta e sulla sua (conseguente) valutazione, come ha avuto occasione di sottolineare anche il massimo organo della giustizia amministrativa (Cons. St., sez. V, sent. n. 2023/10153).

[Consulta la sentenza](#)